

l'autorità giudiziaria non farà sì che vengano trattate col procedimento formale.

Col procedimento formale vi era un punto in cui scambiate le comparse, prodotti i documenti, l'iscrizione della causa restava ferma; e rimasta ferma l'iscrizione della causa a ruolo, si doveva notificare una comparsa conclusionale (non si potevano più produrre documenti: questo è inutile dirlo).

Ora io non dico, che codesta disposizione si dovesse mantenere, in quanto che è evidente che combatte il procedimento sommario, ma però qualche cosa che equivalesse a questo punto fermo tra l'istruttoria preparatoria e la decisione della causa, ci voleva.

Si può emendare il disegno, osservava l'onorevole Luzzatto, ed ha osservato il mio amico, l'onorevole Cimorelli. Sì: il progetto può essere emendato, ma però dichiaro intanto, che bisogna trovare il modo di mettere, con un emendamento, questo punto fermo di cui parlavo, tra le disposizioni del disegno di legge; ed ho trovato che non vi sarei riuscito senza sconvolgerlo: perchè sono tutte coordinate ad un altro intento, che non è quello a cui ho accennato.

Ma siamo (e questo occorre pur notare), siamo di fronte alla riforma di un codice; non siamo di fronte ad una legge qualunque d'ordine. Ora, chi è di noi che, non ostante abbia studiato la materia molto più di quel che abbia fatto io, si azzardi, di fronte ad una questione così vasta, ad una questione che è stata studiata da tanti ingegni poderosi, chi è che si azzardi a portare emendamenti, così, discutendo innanzi alla Camera, col pericolo non solo di essere in contraddizione con le disposizioni di questo disegno di legge, ma anche di incontrare, senza poterlo prevedere e senza rendersene conto, una contraddizione (e purtroppo ce ne sono) una contraddizione con tutte le altre disposizioni del Codice di procedura civile?

Nè si dica: ma la Camera non è dunque competente a modificare, ad emendare le leggi che sono sottoposte ad essa? Guardi, onorevole guardasigilli, che, in materia di Codici, si è proceduto sempre così: la Camera ha fatto la discussione generale; ma essa ha avuto, in genere, di fronte a sè lavori organici, lavori che una Commissione tecnica aveva di lunga mano preparato, ed in cui aveva concorso la consulenza di giurisperiti

di valore, di collegi d'avvocati, e via dicendo, la Camera in genere, si è trovata sempre di fronte a lavori di questo genere, e non ha osato mai di modificare i Codici, che sono stati sottoposti alla sua approvazione.

In conseguenza, dichiaro che, pur approvando e lodando l'iniziativa dell'onorevole ministro guardasigilli, io reputerei opportuno, qualora egli non avesse per avventura il modo d'ovviare all'inconveniente che ho segnalato, e che, per la sua importanza, prevale su tutti gli altri, reputerei opportuno che egli aderisse alla nostra proposta sospensiva, che (posso assicurarvelo, come uno dei proponenti) ha tutt'altro che il carattere di seppellimento di questo disegno di legge. Noi vogliamo l'approvazione di questo disegno di legge, perchè lo riteniamo necessario; però crediamo che, dovendosi mettere le mani in un Codice che ha una importanza gravissima, quale è il Codice di procedura civile, noi non ci dobbiamo esporre al pericolo di far cosa meno che seria, meno che ponderata, cosa la quale possa aumentare le già numerosissime occasioni di liti, per questioni di forma.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, riservandomi di dare risposta alle molte osservazioni che sono state fatte su questo disegno di legge, a proposito dei singoli articoli, mi limiterò, nella discussione generale, ad accennare brevemente a quegli argomenti che investono tutta quanta la materia del disegno di legge, che ho avuto l'onore di proporre alla Camera.

Incomincerò dalle acute osservazioni fatte dall'onorevole Vigna, il quale ha affermato che questo disegno di legge è non solo radicale, ma quasi sovversivo. Radicale, sì; sovversivo, no. È radicale indubbiamente, in quanto provvede a render la legge conforme alla realtà delle cose. Ormai, dal 1865 sino ad oggi, siamo in una condizione delle più anormali: mentre la pratica giudiziaria dice che il procedimento sommario è la regola e quello formale l'eccezione, noi siamo tuttavia regolati da una legge, la quale afferma, invece, che il procedimento formale è la regola, e quello sommario l'eccezione. Ora, se le leggi debbono conformarsi ai fatti concreti e non a